



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 19 SETTEMBRE 2003

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

REGOLAMENTO REGIONALE 16 SETTEMBRE 2003 - N. 20 (1.6.1/5.4.0)
Integrazioni ai regolamenti regionali n. 15 del 22 luglio 2003 e n. 16 del 4 agosto 2003 3

(BUR2003021)

(1.6.1/5.4.0)

Regolamento regionale 16 settembre 2003 - n. 20
Integrazioni ai regolamenti regionali n. 15 del 22 luglio
2003 e n. 16 del 4 agosto 2003

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
(Integrazione al regolamento regionale
22 luglio 2003 n. 15)

1. Al regolamento regionale n. 15 del 22 luglio 2003 «Modifiche al regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della Regione di cui all'art. 25 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 80 'Integrazioni e modifiche della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 'Legge forestale regionale' e dell'art. 4 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 'Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale'"» è apportata la seguente integrazione:

dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente art. 4-bis:

«Art. 4-bis

1. Il comma 1 dell'art. 27 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 è così sostituito:

“1. Il pascolo delle capre all'interno dei boschi è vietato, salvo temporanea autorizzazione della Giunta regionale per attività sperimentali e di ricerca.».

Art. 2
(Integrazioni al regolamento regionale
4 agosto 2003, n. 16)

1. Al regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"» è apportata la seguente integrazione:

dopo l'art. 26 è aggiunto il seguente art. 26-bis:

«Art. 26-bis

(Sospensione dell'efficacia)

1. È sospesa fino al 1° gennaio 2004 l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 2.

2. È altresì sospesa fino al 1° gennaio 2004 l'efficacia delle disposizioni di cui all'art 21, comma 4, terzo e quarto capoverso.».

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 16 settembre 2003

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/14169 del 15 settembre 2003)